

CONTRATTO DI UTILIZZO TEMPORANEO IMPIANTO SPORTIVO

TRA

URBINO SERVIZI S.P.A (di seguito Urbino Servizi o Concedente), con sede in via Puccinotti, n. 3 61029 Urbino – P.IVA 02168050413- rappresentata ai fini del presente contratto dal Direttore Dott. Gabriele Guidi, C.F. GDUGRL91R23L500T, di seguito anche concedente

E

PROVINCIA DI PESARO E URBINO (di seguito "Utilizzatore") P.IVA / C.F. 00210000418, con sede a Pesaro, Viale Gramsci 4 – in persona del Dirigente Dott. Mario Primavera, C.F. PRMMRA71R08G479Q, autorizzato con Decreto del presidente n. _____ alla sottoscrizione del presente contratto;

Premesso

- che Urbino Servizi S.p.A gestisce il complesso immobile denominato “Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli”, sito in via dell'Annunziata, n.8 – Urbino, nonché le aree, i servizi e le attività a questo funzionalmente annessi (di seguito PALAZZETTO) come contratto del Comune di Urbino Rep. 4006 del 28/05/2021;
- che il PALAZZETTO è destinato ad attività e a manifestazioni sportive, artistiche, di spettacolo, culturali, sociali, politiche, religiose, ricreative, commerciali, pubblicitarie, nonché ad ogni altra attività consentita;
- che a seguito del trasferimento delle classi del Liceo Artistico-Scuola del libro, dalla sede dell'IC Volponi dove disponeva di una palestra, vista la difficoltà del Liceo su menzionato ad individuare una nuova struttura adeguata ed idonea per le attività motorie degli studenti, con nota acquisita con prot. n.465 del 23/07/2026, Il Liceo ha chiesto in data 23/07/2026 l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo “Alberto Carneroli”;
- che a seguito dell'indisponibilità di una struttura idonea per le attività motorie degli studenti, con nota acquisita con prot. n. 6701 del 17/07/26, l'I.I.S. Raffaello ha chiesto eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo “Alberto Carneroli”.

Vista

- La Deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 01/09/26 e successiva integrazione ad oggetto “Autorizzazione utilizzo Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli da parte degli istituti scolastici per l'a.s. 2026/2027” in cui “si autorizza l'utilizzo del Palazzetto dello Sport per l'a.s. 2026/2027”.

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Urbino Servizi S.p.A. concede alla Provincia di Pesaro e Urbino l'utilizzo temporaneo dell'impianto sportivo comunale denominato "Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli", affinché sia destinato allo svolgimento delle attività di scienze motorie del Liceo Artistico – Scuola del Libro, e IIS Raffaello alle condizioni stabilite dal presente contratto.

Art. 2 Modalità di utilizzo e durata

L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate all'articolo 1 e non potrà essere destinato ad usi diversi senza la preventiva autorizzazione scritta di Urbino Servizi S.p.A.

La concessione in utilizzo del sopramenzionato impianto ha durata: dal 14/09/2026 al 05/06/2027, con interruzione dal 23/12/2026 al 06/01/2027 vista la sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie, con gli orari concordati e di seguito specificati che potranno essere modificati per esigenze motivate dall'utilizzatore previa autorizzazione del concedente:

LICEO ARTISTICO – SCUOLA DEL LIBRO

Lunedì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Martedì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Mercoledì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Giovedì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Venerdì	dalle ore 8:00 alle ore 14:00

I.I.S. RAFFAELLO

Lunedì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Martedì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Mercoledì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Giovedì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Venerdì	dalle ore 8:00 alle ore 13:35
Sabato	dalle ore 8:05 alle ore 12:05

Art.3 Corrispettivo

L' utilizzo dell'impianto viene concesso al costo di € 15.000,00 (quindicimila/00) iva inclusa da corrispondere in due rate dietro emissione di fattura.

La prima fattura di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) sarà emessa entro il 31/01/2027 e la seconda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) sarà emessa entro il 31/07/2027.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 30 giorni data fattura fine mese.

Art.4 Obblighi di tracciabilità

L'Utilizzatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima legge, l'Utilizzatore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

Qualora, per l'esecuzione del presente contratto, vengano stipulati subcontratti o affidamenti consentiti dalla normativa vigente, gli stessi dovranno contenere, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 5 Clausola 231 - presidi contro la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente

L'utilizzatore dichiara di conoscere le previsioni del D. Lgs 231/2001, in materia di responsabilità degli enti, e prende atto che Urbino Servizi S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione volto a prevenire la commissione di reati (MOG231), il cui testo è disponibile per la consultazione. Il rispetto del D. Lgs 231/2001 e del MOG231, comprensivo degli allegati, è imprescindibile per la corretta esecuzione del presente contratto, pertanto, l'utilizzatore si impegna a mantenere una condotta conforme al contenuto di tali documenti.

L'Utilizzatore è inoltre tenuto a dichiarare il suo eventuale coinvolgimento in procedimenti penali, e ad informare Urbino Servizi S.p.A. qualora dovesse ricevere nuove contestazioni o essere destinataria di condanne.

L'Utilizzatore prende, inoltre, atto dell'obbligo di segnalare ogni violazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale, comunicandola all'Organismo di Vigilanza o ricorrendo al canale Whistleblowing dell'ente.

L'inosservanza della presente clausola costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Urbino Servizi S.p.A. ad applicare il Sistema Disciplinare, con eventuale possibilità di risolvere il contratto (ex art. 1456 Codice civile), fermo il risarcimento dei danni -tra cui quelli dovuti all'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001- eventualmente causati a Urbino Servizi S.p.A.

Art. 6 Osservanza di norme e cautele

Nell'utilizzo degli impianti, l'utilizzatore si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica con osservanza delle ordinanze del Sindaco o di altra Autorità Pubblica. L'utilizzatore si impegna a riconsegnare la struttura nello stesso stato in cui gli è stata consegnata.

Art. 7 Vincoli d'uso e servizi aggiuntivi

L'utilizzatore usufruisce dell'impianto sportivo per le attività compatibili con la loro destinazione secondo le prescrizioni stabilite dalla presente convenzione.

Durante i periodi di utilizzo di cui all'art. 2, l'Utilizzatore assume la custodia dell'impianto, delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, rispondendo dei danni eventualmente arrecati, salvo che provi il caso fortuito o la causa a sé non imputabile.

L'utilizzatore esonera espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per i danni diretti e indiretti che potessero essergli causati dal fatto doloso o colposo di altri utilizzatori e/o terzi in genere.

L'utilizzatore si assume l'impegno a provvedere al servizio di vigilanza e pulizia degli spazi utilizzati nelle ore di occupazione della struttura, ivi compresi spogliatoi, infermeria e spazi comuni qualora utilizzati. L'utilizzatore si impegna ad avvisare con congruo anticipo il concedente riguardo il mancato utilizzo della struttura.

Art. 8 Stato dell'impianto e responsabilità per danni

L'Utilizzatore prende atto che l'impianto è idoneo all'uso convenuto e si impegna ad utilizzarlo con la diligenza richiesta dalla natura del bene. È responsabile dei danni arrecati all'impianto, agli arredi e alle attrezzature durante i periodi di utilizzo previsti dall'art. 2, salvo che dimostri che gli stessi siano dipesi da cause a esso non imputabili. Eventuali danni saranno contestati da Urbino Servizi S.p.A. mediante comunicazione scritta, corredata, ove possibile, da idonea documentazione, garantendo il contraddittorio con la Provincia.

Art. 9 Obblighi e responsabilità dell'Utilizzatore

L'utilizzatore dichiara di essere edotto che la capienza dell'area utilizzata è fissata in n. 1000 posti (distribuiti 500 per ciascuna tribuna) come da autorizzazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pesaro Prot. 16644 del 20/01/2010 e successivi rinnovi.

L'utilizzatore dichiara altresì di essere edotto che la capienza dell'area e le relative prescrizioni connesse all'utilizzo sono fissate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza su Pubblici Spettacoli.

L'utilizzatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose occorse durante l'uso dell'impianto, restando comunque a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento dovuto, senza diritto o pretesa nei confronti del concedente.

Art. 10 Obblighi assicurativi

La Provincia dichiara di essere coperta da idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile ovvero, qualora tale copertura non comprenda le attività oggetto del presente contratto, si impegna a stipulare apposita polizza con massimale non inferiore ad € 2.000.000 a garanzia dei danni subiti da terzi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione;

La Provincia risponde dei danni derivanti dalle attività svolte e, ove non già coperta da proprie polizze assicurative, si impegna a garantire adeguata copertura assicurativa.

Art. 11 Divieto di cessione

È fatto divieto all'utilizzatore di cedere a terzi i diritti derivanti dal presente contratto.

Art. 12 Norma di chiusura

Urbino Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, sospendere o limitare temporaneamente la disponibilità dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze istituzionali del Comune di Urbino, proprietario dell'impianto, per cause di forza maggiore ovvero per esigenze connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, essendo il Palazzetto dello Sport "Alberto Carneroli" individuato quale sede di seggi elettorali.

Art. 13 Foro Competente

In caso di controversia inerente e conseguente al presente contratto si intende riconosciuta la competenza del foro di Urbino.

Le parti convenute leggono, approvano e sottoscrivono.

URBINO SERVIZI SPA

Il Direttore
Dott. Gabriele Guidi

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Dirigente del Servizio 4
Dott. Mario Primavera

